

Bolzano, 15/04/2021

**EMENDAMENTO
A MOZIONE**

N. 420/21

La parte dispositiva è così modificata:

**il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale**

- 1) sollecitare l'Azienda Sanitaria e gli altri datori di lavoro affinché vengano rapidamente individuate le modalità ed i tempi entro i quali adempiere materialmente all'obbligo vaccinale per il personale sanitario;
- 2) Valutare l'introduzione di un meccanismo premiale per tutto il personale che si è sottoposto nei termini indicati dal DL 1 aprile 2021, n. 44 alla somministrazione vaccinale.

f.to consigliere provinciale
Diego NICOLINI

Art. 12/*sexies* (Periodo di inserimento professionale)

- (1)** Nei primi due anni scolastici in cui il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in possesso di un valido titolo di studio, stipula un contratto di lavoro a tempo determinato dall'inizio delle lezioni prevedibilmente fino ad almeno il 30 aprile, nella misura minima di 11 ore su 22 ore settimanali o di 9 ore su 18 ore settimanali, lo stesso si trova nel periodo di inserimento professionale.
- (1/bis)** Nel periodo di inserimento professionale si trova altresì il personale docente di cui al comma 1 che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato nella misura inferiore a 11 ore su 22 ore settimanali o a 9 ore su 18 ore settimanali, se contestualmente frequenta un percorso formativo abilitante o specializzante previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89](#), e successive modifiche. [62\)](#)
- (2)** Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di cui ai commi 1 e 1/bis è tenuto a partecipare alle iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico. [63\)](#)
- (3)** Le iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico svolte durante il periodo di inserimento professionale possono essere fatte valere ai fini dell'anno di formazione previsto dall'articolo 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- (4)** Il primo anno scolastico del periodo di inserimento professionale costituisce, per il personale di cui al comma 1, il periodo di prova. In caso di valutazione negativa, il periodo di prova può essere ripetuto, ove possibile, in un'altra scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova comporta l'esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d'istituto.
- (5)** I criteri dettagliati concernenti lo svolgimento del periodo di inserimento professionale, il riconoscimento dei corsi di formazione e dell'accompagnamento pratico nonché lo svolgimento del periodo di prova sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale. [64\)](#)

6. L'articolo 12-*sexies* della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12-*sexies* (*Periodo di inserimento professionale*)

- 1. Nel primo anno scolastico, il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in possesso di un valido titolo di studio e che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6 ore su 18 ore settimanali, con decorrenza da settembre fino, prevedibilmente, ad almeno il 30 aprile, si trova nel periodo di inserimento professionale.
2. Nel periodo di inserimento professionale si trova anche il personale docente di cui al comma 1, con un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6 ore su 18 ore settimanali, che contestualmente frequenta un percorso formativo abilitante o specializzante ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.
3. Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a partecipare alle attività formative offerte per rispondere alle rispettive esigenze specifiche.
4. Le attività formative svolte durante il periodo di inserimento professionale sono riconosciute ai fini dell'anno di formazione previsto dall'articolo 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.